



Condizioni Generali di Contratto

**PER LA CERTIFICAZIONE ED IL MANTENIMENTO
DEI SISTEMI DI GESTIONE**

ALLEGATO

**Sistemi di Gestione per l'Ambiente
Norma di riferimento: UNI EN ISO 14001**

PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione e specifica i requisiti aggiuntivi applicabili alla certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente in riferimento alla norma UNI EN ISO 14001 (versione corrente) ed al regolamento tecnico Accredia RT 09.

1. Conformità legislativa e presenza delle autorizzazioni di tipo ambientale necessarie allo svolgimento delle attività

Le attività soggette a certificazione devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto, ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività del Cliente, compresi eventuali cantieri esterni temporanei. La Direzione Aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione Ambientale.

Il Cliente, nell'accettazione del presente contratto, dichiara di essere conforme e si impegna a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili agli aspetti ambientali connessi con l'attività, i prodotti e i propri servizi; nel caso risulti sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione dichiara di averne fatto richiesta all'Autorità Competente e comunque accetta di non poter ottenere la certificazione se non dopo 6 mesi a partire dalla data di richiesta della sopraccitata autorizzazione; nel caso di infrazioni/procedimenti in corso di natura ambientale, si impegna ad informare ICMQ.

Il Cliente si obbliga a destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche), definire precise responsabilità per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e a mantenere il proprio Sistema di Gestione in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

2. Requisiti specifici per imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi (settore EA 28)

Il presente paragrafo si applica alla certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente delle Organizzazioni operanti nel settore EA 28: "imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi". Esso definisce i requisiti aggiuntivi applicabili per il conseguimento e il mantenimento della certificazione.

2.1. Campo di applicazione della certificazione

La certificazione può essere rilasciata esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi sono stati oggetto di specifica valutazione da parte di ICMQ.

Il campo di applicazione del certificato sarà formulato indicando le attività e le tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, ma non riporterà alcun riferimento diretto ai codici alfanumerici delle Categorie generali o speciali dei Lavori

La verifica delle attività rientranti nel campo di applicazione del certificato potrà avvenire presso i cantieri attivi in cui si analizzerà anche la relativa documentazione di identificazione degli aspetti ambientali, pianificazione e di registrazione.

2.2. Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

Oltre a quanto già abitualmente effettuato per la valutazione della conformità di aziende, ICMQ nel corso della verifica iniziale non potrà rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere che dovrà essere operativo e significativo.

In particolare, dovrà essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una tipologia di opera oggetto di certificazione; nel caso in cui, in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, la verifica presso quel cantiere potrà essere ritenuta valida per coprire l'insieme delle attività.

Una sola attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto definito al § 2.5.

Per quanto riguarda le attività di lavoro esterno la verifica deve

avvenire in un sito operativo per ogni attività associata a una tipologia di opera che può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali.

2.3. Sorveglianze periodiche

In deroga alle regole definite dall'Art. 10.5 delle Condizioni Generali di Contratto (DOC 103) al fine di tenere conto di eventuali periodi d'inattività (situazione frequente per le Imprese di costruzioni), gli audit di sorveglianza possono essere anticipati o posticipati rispetto alla programmazione originaria fino a un massimo di tre mesi.

La sorveglianza annuale dovrà provvedere almeno un audit in cantiere/sito.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente a una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, sarà possibile eseguire l'audit di sorveglianza, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze documentali, in accordo a quanto definito al § 2.5, che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGA.

2.4. Rinnovo della certificazione

Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo.

Il campo di applicazione della certificazione sarà riesaminato, a seguito dell'audit di rinnovo, sulla base delle attività che sono state oggetto di verifica nel corso del triennio; possono essere incluse nel campo di applicazione del certificato unicamente le attività e le tipologie di opere che sono state oggetto di verifica almeno una volta nel corso del passato triennio di certificazione, fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, verrà effettuata comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

A esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, ICMQ proporrà Comitato di Certificazione, il rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica supplementare, non appena l'impresa avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. La durata della visita supplementare potrà essere aggiuntiva a quella contrattuale prevista per il rinnovo. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare la verifica presso il cantiere, prima di procedere con la revoca, ICMQ procederà con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

2.5. Utilizzo delle evidenze documentali

In alternativa alla verifica delle attività svolte in cantiere/sito ICMQ, solo nei casi previsti ai paragrafi precedenti, può considerare validi gli elementi raccolti dall'esame della documentazione di registrazione relativa al cantiere quali evidenze oggettive di una corretta esecuzione e gestione degli aspetti ambientali connessi con le opere.

2.6. Durata degli audit

Oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di aziende ICMQ, per la programmazione delle verifiche e la definizione dei tempi di audit, dovrà tener conto delle regole definite a livello internazionale o di accreditamento considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri). Si precisa che l'effettivo numero di addetti include anche il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappalto) che è presente al momento della verifica ispettiva. Il numero complessivo dovrà essere comunicato preventivamente prima della verifica a ICMQ.

I tempi di audit inizialmente pianificati potranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione, della loro ubicazione, della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate) e delle attività da certificare comprese nel campo di applicazione della certificazione.

La durata degli audit potrebbe inoltre cambiare, anche sensibilmente, in funzione del numero di addetti presenti in azienda e nei cantieri oggetto di verifica (inclusi quelli addetti alle attività subappaltate).